

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

► **B**

REGOLAMENTO (CE) N. 280/98 DELLA COMMISSIONE

del 3 febbraio 1998

recante deroga a talune disposizioni del regolamento (CE) n. 2597/97 del Consiglio che fissa le disposizioni generali complementari dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari per quanto riguarda il latte destinato al consumo umano prodotto in Finlandia e in Svezia

(GU L 28 del 4.2.1998, pag. 3)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
► <u>M1</u>	Regolamento (CE) n. 169/2000 della Commissione del 25 gennaio 2000	L 21	10	26.1.2000
► <u>M2</u>	Regolamento (CE) n. 2306/2003 della Commissione del 29 dicembre 2003	L 342	10	30.12.2003



REGOLAMENTO (CE) N. 280/98 DELLA COMMISSIONE

del 3 febbraio 1998

recante deroga a talune disposizioni del regolamento (CE) n. 2597/97 del Consiglio che fissa le disposizioni generali complementari dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari per quanto riguarda il latte destinato al consumo umano prodotto in Finlandia e in Svezia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia in particolare l'articolo 149, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CE) n. 2596/97 del Consiglio ⁽¹⁾, ha prorogato il periodo durante il quale possono essere adottate misure transitorie per facilitare il passaggio dai regimi vigenti in Austria, Finlandia e Svezia al momento dell'adesione ai regimi derivanti dall'applicazione dell'organizzazione comune dei mercati; che, per quanto riguarda i requisiti relativi al tenore di materia grassa del latte destinato al consumo umano prodotto in Finlandia e in Svezia, detto periodo è stato prorogato fino al 31 dicembre 1999;

considerando che, in virtù dell'atto di adesione, la Finlandia e la Svezia beneficiano di una deroga per quanto riguarda i requisiti relativi al tenore di materia grassa del latte destinato al consumo umano di cui al regolamento (CEE) n. 1411/71 del Consiglio ⁽²⁾, abrogato e sostituito a decorrere dal 1° gennaio 1998 dal regolamento (CE) n. 2597/97 del Consiglio ⁽³⁾; che tale deroga scade il 31 dicembre 1997; che, tenuto conto della situazione particolare dei summenzionati Stati membri e dell'entità degli adeguamenti necessari, è opportuno prorogare temporaneamente detta deroga, per permettere agli Stati membri in questione di adeguarsi al regime applicabile nel resto della Comunità;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2597/97, i requisiti relativi al tenore di materia grassa non sono applicabili al latte destinato al consumo umano prodotto in Finlandia e in Svezia nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1998 e il ►M2 30 aprile 2009 ◄. Il latte alimentare prodotto in questi due Stati membri e che beneficia di tale deroga può essere unicamente commercializzato nel paese di produzione o esportato verso un paese terzo.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

⁽¹⁾ GU L 351 del 23. 12. 1997, pag. 12.

⁽²⁾ GU L 148 del 3. 7. 1971, pag. 4.

⁽³⁾ GU L 351 del 23. 12. 1997, pag. 13.